



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.11.2022
C(2022) 8067 final

ANNEX

ALLEGATO

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

approvazione del contenuto del progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"

ALLEGATO

REGOLAMENTO (UE) n. .../... DELLA COMMISSIONE

del XXX

**relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"**

PROGETTO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108,
paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie
di aiuti di Stato orizzontali¹, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può tuttavia stabilire le categorie di aiuti che sono dispensate da questo obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. In conformità del regolamento (UE) 2015/1588², il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 109 del trattato, che potevano rientrare in una di queste categorie gli aiuti "de minimis" (ossia gli aiuti concessi a un'unica impresa nell'arco di un periodo di tempo che non superano un importo prestabilito). Su tale base si ritiene che gli aiuti "de minimis" non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica.
- (2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ha inoltre espresso la propria politica in merito ai massimali "de minimis" al di sotto dei quali l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato è considerato inapplicabile, prima nella comunicazione

¹ GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

² Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

relativa agli aiuti de minimis³ e quindi nei regolamenti (CE) n. 69/2001⁴, (CE) n. 1998/2006⁵ e (UE) n. 1407/2013⁶ della Commissione. Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste.

- (3) È opportuno aumentare a 275 000 EUR il massimale per gli aiuti "de minimis" che un'unica impresa può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Questo massimale riflette l'inflazione osservata dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dei probabili sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento. Tale massimale è necessario per garantire che qualsiasi misura di cui al presente regolamento sia considerata non idonea ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsi o minacci di falsare la concorrenza.
- (4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento⁷. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che "un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica" svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE⁸. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica⁹. Per garantire la certezza del diritto e ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco chiaro ed esauriente di criteri per stabilire quando due o più imprese nello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica. La Commissione ha selezionato criteri adeguati ai fini del presente regolamento tra i criteri consolidati utilizzati per definire le "imprese collegate" nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹⁰ e all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione¹¹. Dato l'ambito di applicazione del presente regolamento, tali criteri dovrebbero essere applicabili sia alle PMI che alle grandi imprese e dovrebbero garantire che un gruppo di imprese collegate sia considerato un'unica impresa ai fini dell'applicazione della norma "de minimis". Tuttavia le

³ Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).

⁴ Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

⁵ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

⁶ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8.

⁸ Ibidem, punti 112 e 113.

⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2002, Paesi Bassi/Commissione, C-382/99, ECLI:EU:C:2002:363.

¹⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

¹¹ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso o gli stessi organismi pubblici non sono considerate imprese collegate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente.

- (5) Al fine di tenere conto delle ridotte dimensioni medie delle imprese che operano nel settore del trasporto di merci su strada, dell'inflazione osservata dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dei probabili sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento, è opportuno aumentare il massimale a 137 500 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Non è da considerarsi un servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta o trattamento dei rifiuti.
- (6) Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d'importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (7) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole (ad es. la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l'imballaggio delle uova) o la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione non dovrebbero essere considerate trasformazione o commercializzazione.
- (8) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri si astengono dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione¹². Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti per importi fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.
- (9) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a beni importati. In particolare, esso non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che il regolamento (CE) n. 1998/2006 "non esclude qualsiasi aiuto che potrebbe incidere sulle esportazioni, ma soltanto quelli che hanno lo scopo diretto, in qualsiasi forma, di sostenere le vendite in un altro Stato"¹³. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

¹² Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2002, Francia/Commissione, C-456/00, ECLI:EU:C:2002:753, punto 31.

¹³ Sentenza della Corte di giustizia del 28 febbraio 2018, ZPT AD/Narodno sabranie na Republika Bulgaria e altri, C-518/16, ECLI:EU:C:2018:126, punto 55.

- (10) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
- (11) Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento che in altri settori o attività, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo a questi altri settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca (con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile) che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti "de minimis". Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali "de minimis" ridotti. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i massimali "de minimis" ridotti ricevano solo aiuti "de minimis" che non superano tali massimali, allora i massimali più bassi si applicano a tutte le attività dell'impresa interessata.
- (12) Il presente regolamento dovrebbe prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione. Dovrebbe altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.
- (13) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato per motivi diversi da quelli in esso indicati, ad esempio perché la misura è conforme al principio dell'operatore in un'economia di mercato o non comporta un trasferimento di risorse statali. In particolare, non costituiscono aiuti di Stato i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro e non dovrebbero essere presi in considerazione per stabilire se il massimale pertinente è rispettato.
- (14) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo agli aiuti "de minimis" per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi ("aiuti trasparenti"). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L'introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l'importo preciso dell'aiuto, lo Stato membro deve supporre che l'aiuto sia pari al limite onde evitare che l'insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e applicare le norme sul cumulo.
- (15) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale "de minimis", tutti gli Stati membri dovrebbero applicare uno stesso metodo di calcolo. Per facilitare il calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di

riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione¹⁴.

- (16) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti "de minimis" per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, dovrebbero essere considerati aiuti "de minimis" trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo che della durata del prestito. Per i prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito e non superiori a 1 375 000 EUR e un periodo di cinque anni o a 687 500 EUR e un periodo di dieci anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale "de minimis". Ciò si basa sull'esperienza della Commissione e tiene conto dell'inflazione osservata dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione e dei probabili sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.
- (17) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati aiuti "de minimis" trasparenti a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico non superi il massimale "de minimis". Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio¹⁵, non dovrebbero essere considerati aiuti "de minimis" trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitale non superiori al massimale "de minimis".
- (18) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti "de minimis" per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi "esenti" di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate¹⁶. Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell'80 %, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non dovrebbero applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Se: i) la garanzia non supera l'80 % del prestito sotteso; ii) l'importo garantito non supera 2 062 500 EUR; e iii) la durata della garanzia non supera cinque anni, si dovrebbe ritenere che l'equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale "de minimis". Lo stesso vale se: i) la garanzia non supera l'80 % del prestito sotteso, ii) l'importo garantito non supera 1 031 250 EUR; e iii) la durata della garanzia non supera 10 anni. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore

¹⁴ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

¹⁵ Comunicazione della Commissione, "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" (GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1).

¹⁶ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie¹⁷ o a comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

- (19) Nel caso in cui il regime di aiuti "de minimis" sia attuato tramite intermediari finanziari, bisogna assicurarsi che questi ultimi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale "de minimis" e le altre condizioni del presente regolamento al livello degli intermediari.
- (20) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sotto forma d'investimento in equity o quasi-equity, comporti un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale "de minimis", e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (21) La Commissione ha il dovere di garantire il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e che ciò avvenga conformemente al principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero agevolare l'adempimento di tale compito predisponendo gli strumenti necessari per garantire che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica in virtù della regola "de minimis" non superi il massimale complessivo ammissibile. È opportuno che gli Stati membri verifichino che gli aiuti concessi non superino il pertinente massimale e che siano applicate le norme sul cumulo. Per adempiere a tale obbligo, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni complete sugli aiuti "de minimis" concessi inserendole in un registro a livello nazionale o dell'Unione e verificare che ogni nuova concessione di aiuti non superi il massimale pertinente.
- (22) Alla luce dell'esperienza della Commissione e, in particolare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento dovesse giungere a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri disporranno di un periodo di adeguamento di sei mesi per gli aiuti "de minimis" da esso contemplati,

¹⁷ Ibidem.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
 - (a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013¹⁸;
 - (b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - (c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - (d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - (e) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.
2. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
 - (a) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013;

¹⁸ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

- (b) "trasformazione di un prodotto agricolo": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - (c) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- (a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - (b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - (c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - (d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 3

Aiuti "de minimis"

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 275 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non supera 137 500 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 275 000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 137 500 EUR e che non si utilizzino aiuti "de minimis" per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

3. Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.
4. I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.
5. Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
6. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.
7. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.
8. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4

Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi ("aiuti trasparenti").
2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti.
3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti se:
 - (a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi

confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

- (b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e non supera 1 375 000 EUR (o EUR 687 500 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni; oppure 687 500 EUR (o 343 750 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; o
 - (c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale "de minimis".
5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale "de minimis".
6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti se:
- (a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e
 - (b) la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 2 062 500 EUR (o 1 031 250 500 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 1 031 250 EUR (o 515 625 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni. se l'importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; o
 - (c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi "esenti" di cui in una comunicazione della Commissione; o
 - (d) prima dell'attuazione dell'aiuto,
 - 1) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e

- 2) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.
7. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.

Articolo 5

Cumulo

1. Gli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012¹⁹ della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Gli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 6

Controllo

1. Qualora intenda concedere a un'impresa aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere "de minimis", facendo diretto riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se un aiuto "de minimis" è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tali casi, questa somma fissa è usata per determinare se è stato rispettato il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa

¹⁹ Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

2. Gli Stati membri assicurano che sia reso disponibile un registro centrale degli aiuti "de minimis" contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato. Il registro centrale degli aiuti "de minimis" è istituito entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e deve essere concepito in modo che le informazioni siano facilmente accessibili. Le informazioni devono essere pubblicate in formato foglio di calcolo aperto che consenta di ricercare, estrarre e scaricare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. Il registro centrale degli aiuti "de minimis" deve essere accessibile tramite un sito web senza restrizioni, come la registrazione preliminare dell'utente. In alternativa gli Stati membri possono fornire informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato inserendole in un registro a livello dell'Unione. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui le informazioni del registro centrale coprono un periodo di tre esercizi finanziari.
3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.
4. Gli Stati membri pubblicano le seguenti informazioni nel registro centrale degli aiuti "de minimis" a livello nazionale o dell'Unione: identificazione del beneficiario²⁰, importo dell'aiuto, data di concessione, autorità che concede l'aiuto, strumento di aiuto e settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea ("classificazione NACE")²¹.
5. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni sull'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati sugli aiuti "de minimis" individuali sono conservati per dieci esercizi dalla data di concessione dell'aiuto. I dati sui regimi di aiuti "de minimis" vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.
6. Su richiesta scritta della Commissione lo Stato membro interessato le trasmette, entro 20 giorni lavorativi o un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti "de minimis".

²⁰ L'identificazione del beneficiario comprende il nome del beneficiario e il suo identificativo (numero di identificazione e tipo di identificazione).

²¹ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (Testo rilevante ai fini SEE) (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno valutati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.
2. Gli aiuti "de minimis" individuali concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 e conformi alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 sono considerati aiuti che non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e sono pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2030.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente